


REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DENOMINATO "GRAND COMBIN"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



GIUGNO 2009
Rev. Ago 2011

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce il primo documento di disciplina a livello comprensoriale di tutte le attività inerenti il Servizio idrico integrato, così come previsto dalla Pianificazione regionale:

- *con la deliberazione della Giunta regionale n. 4035/2002, la Regione, ai fini dell'avvio delle attività finalizzate all'attuazione della legge regionale n. 27/1999 e s.m.i., ha approvato un programma operativo che individua due fasi di intervento al fine dell'attuazione degli obiettivi di pianificazione del SII:*
 - *1° fase - pianificazione a breve termine 5 anni: finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità minimi previsti dalle disposizioni speciali di settore vigenti in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano e di qualità delle acque reflue, oltreché al soddisfacimento dei livelli minimi di acqua da assicurare agli utenti;*
 - *2° fase - pianificazione a lungo termine 20 anni (5 anni 1° fase + 15 anni 2° fase): finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi fissati dalla normativa europea, nazionale e regionale e dalla Pianificazione regionale.*

La programmazione suddivisa in due fasi è stata recepita nei contenuti nel Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, dell'8 febbraio 2006.

In particolare, nell'allegato riferito all'attuazione del SII alle norme di attuazione del suddetto piano, viene indicato che i piani di sotto ambito devono essere articolati secondo due fasi di programmazione: a 5 anni e a 20 anni.

La programmazione a 5 anni si pone l'obiettivo di affrontare le criticità più urgenti delle attuali gestioni e favorire la riorganizzazione dei servizi attraverso la costituzione dei Sotto ambiti, nel rispetto degli obiettivi di qualità minimi di legge.

La programmazione a 20 anni (5 + 15) è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali.

Con l'attuazione del piano preliminare di sub Ato - 1° fase (5 anni), avverrà il progressivo trasferimento delle competenze gestionali dai Comuni al Sub-Ato. Al termine di tale periodo e con l'approvazione del Piano definitivo (15 anni) avverrà il definitivo trasferimento al Sub-Ato o Comuni della titolarità dell'intero servizio.

La riorganizzazione del SII passa attraverso la condivisione da parte dei Comuni facenti parte del sub Ato provvisorio di un percorso finalizzato all'individuazione di servizi comuni, alla conseguente individuazione del modello gestionale, alla definizione del Piano degli investimenti e del Piano economico-finanziario con la determinazione di una tariffa di riferimento condivisa.

A partire dalla sua istituzione il sub Ato subentra progressivamente ai singoli Comuni, secondo un programma definito nel relativo Piano, nella gestione dei servizi oggetto della riorganizzazione.

Il presente regolamento disciplina le modalità d'erogazione del servizio idrico integrato per tutto il periodo di validità del Piano preliminare di Sub-Ato di prima fase, nonché i rapporti fra il Sotto ambito territoriale ottimale denominato "Grand Combin" , di seguito denominato Sub-Ato, i Comuni e gli Utenti.

Il Regolamento sarà soggetto ad aggiornamento a seguito dell'approvazione del Piano definitivo di Sub-Ato e successivamente a revisione quinquennale, in esecuzione del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, dell'8 febbraio 2006.

I Comuni sono richiamati fino a quanto il sub-Ato non subentrerà nella gestione dei singoli servizi.

C
O
P
R
A

A.	PARTE PRIMA – NORME GENERALI	9
Art. 1. -	Oggetto del regolamento	9
Art. 2. -	Ambito ed efficacia del regolamento	9
Art. 3. -	Applicabilità del diritto comune	10
Art. 4. -	Controversie e reclami	10
Art. 5. -	Entrata in vigore del regolamento	10
Art. 6. -	Variazioni del regolamento	10
Art. 7. -	Pubblicità	10
Art. 8. -	Trattamento dei dati personali	10
Art. 9. -	Obblighi	11
Art. 10. -	Tasse ed imposte	11
B.	PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	12
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	12
Art. 11. -	Obblighi generali del Sub-Ato, dei Comuni e delle utenze	12
Art. 12. -	Definizioni	12
Art. 13. -	Modalità di fornitura dell’acqua	14
	TITOLO II – NORME TECNICHE – ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI	15
Art. 14. -	Condizioni per la concessione dell’allacciamento e delle prese	15
Art. 15. -	Proprietà e manutenzione – limiti di competenza	16
Art. 16. -	Installazione del contatore e custodia	16
Art. 17. -	Spostamento del contatore	17
Art. 18. -	Irregolare funzionamento e verifica del contatore	18
Art. 19. -	Verifica del livello di pressione	18
Art. 20. -	Verbali di posa, disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore	18
Art. 21. -	Limitatori di portata	19
Art. 22. -	Servizio antincendio	19
Art. 23. -	Approvvigionamenti autonomi	19
Art. 24. -	Ubicazione ed installazione degli impianti interni privati	20
Art. 25. -	Collegamenti degli impianti e degli apparecchi	20
Art. 26. -	Installazione di disconnettori sulle utenze produttive	20
Art. 27. -	Impianti di pompaggio privati	21
Art. 28. -	Serbatoi di accumulo privati	21
Art. 29. -	Controllo e vigilanza su impianti ed apparecchi interni privati	21
	TITOLO III – TIPI DI USO, RICHIESTA DI FORNITURA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	23
Art. 30. -	Tipi di uso	23

Art. 31. -	Richiesta di fornitura.....	23
Art. 32. -	Diritto di rifiuto o revoca della fornitura	24
Art. 33. -	Preventivo	24
Art. 34. -	Contratti di somministrazione ordinari – norme generali	25
Art. 35. -	Contratti di somministrazione ordinari – rinnovo, cessazione e subentro	26
Art. 36. -	Contratti di somministrazione provvisori e temporanei.....	26

TITOLO IV – UTENZA NON DOMESTICA PUBBLICA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
..... **28**

Art. 37. -	Impianti per uso pubblico	28
Art. 38. -	Realizzazione degli allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi e relativa fatturazione.....	28
Art. 39. -	Fontane e fontanili pubblici	28

TITOLO V – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE **29**

Art. 40. -	Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore	29
Art. 41. -	Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica.....	29
Art. 42. -	Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio	29
Art. 43. -	Lavori su aree servite dall'acquedotto	30
Art. 44. -	Danni alle condotte	30

TITOLO VI – NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI **31**

Art. 45. -	Lettura del contatore	31
Art. 46. -	Perdite occulte.....	31
Art. 47. -	Fatturazione dei consumi	31
Art. 48. -	Contenuti del documento di fatturazione.....	32
Art. 49. -	Prezzo dell'acqua (Tariffazione).....	32
Art. 50. -	Utenze raggruppate e utenze condominiali.....	32

TITOLO VII – DIVIETI, PAGAMENTI E SANZIONI..... **34**

Art. 51. -	Manomissioni degli impianti del sub-Ato o comunali e del contatore	34
Art. 52. -	Prelievi abusivi.....	34
Art. 53. -	Divieto di rivendita dell'acqua.....	35
Art. 54. -	Indennità di ritardato pagamento e morosità.....	35
Art. 55. -	Casi di sospensione della fornitura	35
Art. 56. -	Condizioni di pagamento particolari.....	36
Art. 57. -	Sanzioni.....	36

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..... **37**

Art. 58. -	Disposizioni transitorie per l'addebito dei consumi	37
Art. 59. -	Utenze preesistenti	37
Art. 60. -	Prelievo e fornitura di acqua con autobotti	37

**C. PARTE TERZA – DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE** **38**

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI	38
Art. 61. - Fonti normative, ambito di applicazione ed oggetto della regolamentazione.....	38
Art. 62. - Definizioni	39
Art. 63. - Competenze.....	40
TITOLO X – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA - NORME GENERALI	42
Art. 64. - Obbligo di allacciamento	42
Art. 65. - Autorizzazione allo scarico	42
Art. 66. - Modalità di autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura	43
Art. 67. - Validità dell'autorizzazione allo scarico.....	44
Art. 68. - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	44
Art. 69. - Preventivo	44
Art. 70. - Passaggio attraverso proprietà privata	44
Art. 71. - Allacciamento di apparecchi o locali a quota inferiore del piano stradale	45
Art. 72. - Fognatura delle strade e piazze private	45
Art. 73. - Allacciamenti provvisori.....	45
Art. 74. - Divieto di estensione degli allacciamenti.....	46
Art. 75. - Attivazione dello scarico.....	46
Art. 76. - Manutenzioni, pulizia e riparazioni dei manufatti di allacciamento	46
Art. 77. - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti e divieto di manomissione	47
Art. 78. - Proprietà delle opere di allacciamento	47
Art. 79. - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili	47
Art. 80. - Divieti di immissioni.....	47
Art. 81. - Sversamenti accidentali.....	48
Art. 82. - Scarico di acque bianche e assimilate	48
Art. 83. - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	48
Art. 84. - Scarichi dei campeggi	49
Art. 85. - Scarichi degli autocaravan e caravan	49
TITOLO XI – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE - SCARICHI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI E ASSIMILATI.....	50
Capo I – Nuovi fabbricati.....	50
Art. 86. - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.....	50
Art. 87. - Verifica di conformità ed autorizzazione allo scarico	51
Art. 88. - Modalità tecniche di allacciamento.....	51
Art. 89. - Caratteristiche tecniche delle fognature interne.....	52
Art. 90. - Norme particolari per insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche	52
Art. 91. - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata	52
Capo II – Fabbricati esistenti.....	53
Art. 92. - Nuovi tratti di rete fognaria - Allacciamento insediamenti di tipo residenziale	53
Art. 93. - Nuovi tratti di rete fognaria - Allacciamento insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche	53

Art. 94. -	Nuovi tratti di rete fognaria - Verifiche tecniche, verifica delle opere, autorizzazione allo scarico per insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche	53
Art. 95. -	Utenze di insediamenti residenziali già allacciate	53
Art. 96. -	Utenze di insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche, già allacciate	54
Art. 97. -	Esecuzione d'ufficio del progetto	54
Art. 98. -	Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento	54
Art. 99. -	Utenze non allacciate alla fognatura esistente	54

TITOLO XII – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE

- SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 55

Art. 100. -	Ammissibilità degli scarichi di insediamenti industriali in pubblica fognatura	55
Art. 101. -	Divieto di diluizione degli scarichi	56
Art. 102. -	Modalità di presentazione del progetto e autorizzazione allo scarico	56
Art. 103. -	Elaborati di progetto e domanda di allacciamento e scarico	57
Art. 104. -	Utenze industriali già allacciate	58
Art. 105. -	Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	58
Art. 106. -	Impianti di pretrattamento e/o bilanciamento	59
Art. 107. -	Misure quali-quantitative degli scarichi	60

TITOLO XIII – SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO 61

Art. 108. -	Autorizzazione allo scarico	61
-------------	-----------------------------	----

TITOLO XIV – CONTROLLI 61

Art. 109. -	Controllo e misurazione degli scarichi	61
Art. 110. -	Disposizioni particolari inerenti il controllo degli scarichi industriali	62
Art. 111. -	Installazione di strumenti di misura e controllo, rilevazione dei consumi idrici	63

TITOLO XV – DISCIPLINA TARIFFARIA E PAGAMENTI 64

Art. 112. -	Tariffe del servizio di fognatura e depurazione	64
Art. 113. -	Fatturazione	64
Art. 114. -	Oneri e spese di istruttoria	64

TITOLO XVI– SISTEMA SANZIONATORIO 65

Art. 115. -	Sanzioni penali ed amministrative	65
-------------	-----------------------------------	----


TITOLO XVII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 65

Art. 116. -	Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento acque reflue urbane	65
Art. 117. -	Norme transitorie	65

D. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO -

ALLEGATI 66

**E. DISCIPLINA DEI SERVIZI FOGNATURA E
DEPURAZIONE -ALLEGATI..... 67**



A. PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'erogazione del servizio idrico integrato (ricomprensente il servizio acquedottistico ed i servizi di fognatura e depurazione) e i rapporti fra il Sotto ambito territoriale ottimale denominato "Grand Combin" di seguito denominato Sub-Ato, i Comuni e gli Utenti.

Art. 2. - Ambito ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento ha validità nel territorio del Sub-Ato ricomprensente i Comuni di :

1. Comune di Allein
2. Comune di Bionaz
3. Comune di Doues
4. Comune di Etroubles
5. Comune di Gignod
6. Comune di Ollomont
7. Comune di Oyace
8. Comune di Roisan
9. Comune di Saint-Oyen
10. Comune di Saint-Rhemy-En-Bosses
11. Comune di Valpelline

2. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti a cui viene erogato il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) anche in forma parziale.

3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti comunali di acquedotto fognatura e depurazione pubblici.

Art. 3. - Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 4. - Controversie e reclami

1. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Aosta.

2. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.

3. Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Sub-Ato/Comuni.

4. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 5. - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di adozione della Deliberazione dell'Autorità di Sub-Ato/Comuni di approvazione dello stesso.

Art. 6. - Variazioni del regolamento

1. Ogni modifica che si rendesse necessaria al presente Regolamento sarà approvata con la stessa modalità con la quale è stato approvato il regolamento medesimo.

Art. 7. - Pubblicità

Il Sub-Ato assicura la più ampia divulgazione del regolamento.

Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto del Sub-Ato.

Art. 8. - Trattamento dei dati personali

1. Il Sub-Ato/Comuni garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili, D.Lgs. 196/2003) forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Sub-Ato/Comuni far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Art. 9. - Obblighi

1. Tutte le amministrazioni comunali comprese nel territorio del Sub-Ato sono obbligate a rispettare e far rispettare il presente Regolamento, così come il rispetto dello stesso è un obbligo degli utenti del Servizio idrico integrato.

Art. 10. - Tasse ed imposte

1. Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sui servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché sui contratti di fornitura dei servizi rientranti nel Servizio idrico integrato, sono ad esclusivo carico dell'Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Sub-Ato/Comuni.

B. PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11. - Obblighi generali del Sub-Ato, dei Comuni e delle utenze

1. La risorsa idrica è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri.

2. Il **Sub-Ato**, direttamente o attraverso l'organizzazione gestionale dei Comuni, si impegna:

- ad assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali; in condizioni ordinarie l'erogazione è assicurata nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili;
- ad adottare ogni misura atta ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche qualitative dell'acqua erogata nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa in materia;
- a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli utenti per un corretto utilizzo della risorsa idrica.

3. Ogni **Utente** allacciato alla rete acquedottistica pubblica è obbligato a rispettare le disposizioni del presente regolamento e le eventuali successive modifiche apportate, nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

Art. 12. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Acqua destinata al consumo umano**: acqua avente le caratteristiche previste dal decreto legislativo n. 31/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) **Allacciamento**: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti;
- c) **Autolettura**: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Sub-Ato/Comuni dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
- d) **Conguaglio**: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo ed una corretta applicazione delle relative tariffe;
- e) **Contatore**: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata;
- f) **Contratto di fornitura**: è l'atto che regola i rapporti fra il Sub-Ato/Comuni e il soggetto richiedente la fornitura dell'acqua in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- g) **Deflusso**: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;

- h) **Derivazione:** prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
- i) **Disattivazione:** è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'Utente con sigillatura o rimozione del contatore;
- j) **Disconnettere:** separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale;
- k) **Disdetta:** è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
- l) **Domiciliazione bancaria:** è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'Utente;
- m) **Ente Gestore:** è il Sub-Ato/Comuni che esercitano l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua;
- n) **Fasce tariffarie:** sono i limiti che individuano gli scaglioni di tariffa da applicare a seguito dei consumi accertati;
- o) **Fornitura per uso privato:** è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità;
- p) **Fornitura per uso pubblico:** è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
- q) **Gestori privati:** sono i soggetti proprietari di reti e impianti privati, che esercitano, in forma sostitutiva rispetto all'ente gestore (Sub-Ato/Comuni), l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua destinata al consumo umano;
- r) **Letture del contatore:** è la rilevazione da parte del Sub-Ato/Comuni, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'Utente;
- s) **Livello di pressione:** misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- t) **Metro cubo:** è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
- u) **Perdita occulta:** è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia;
- v) **Portata:** misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo;
- w) **Pozzetto:** manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
- x) **Presa:** derivazione di allacciamento dalla condotta principale;
- y) **Preventivo:** è la quantificazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Sub-Ato/Comuni o per altri interventi del Sub-Ato/Comuni, a seguito di richiesta dell'Utente o di altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Sub-Ato/Comuni;
- z) **Punto di consegna:**
 - a) **Per utenze singole,** è rappresentato dal contatore posto di norma all'interno del pozzetto;
 - b) **Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore,** è rappresentato dal contatore posto di norma all'interno del pozzetto;
 - c) **Per condomini serviti da un'unica presa, indipendentemente dalla presenza o meno di contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio,** il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma all'interno del pozzetto;
- aa) **Riattivazione:** è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Sub-Ato/Comuni per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- bb) **Richiesta d'allacciamento:** è la richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;

- cc) **Ripartizione dei consumi:** è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Sub-Ato/Comuni;
- dd) **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- ee) **Sospensione della fornitura:** è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
- ff) **Subentro nel contratto di fornitura:** si ha quando il vecchio intestatario fa disdetta del contratto e a lui subentra un nuovo titolare;
- gg) **Tipologia d'utenza:** è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- hh) **Titolare del contratto di fornitura:** è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- ii) **Unità immobiliare:** è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
- jj) **Utente:** è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Sub-Ato/Comuni.

Art. 13. - Modalità di fornitura dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
2. Sono temporaneamente ammesse forniture a forfait senza contatore, fino al completamento da parte del Sub-Ato/Comuni, del programma di installazione dei contatori sul territorio di tutti i Comuni facenti parte del Sub-Ato. In tali casi, ai fini della fatturazione della tariffa del Servizio idrico integrato si assume a riferimento il valore convenzionale, così come previsto al successivo articolo 58.
3. Sono, altresì, ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).
4. Il Sub-Ato/Comuni garantiscono che l'acqua erogata abbia le caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.
5. Parimenti i gestori privati devono garantire che l'acqua erogata abbia le caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

TITOLO II – NORME TECNICHE – ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI

Art. 14. - Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese

1. Nelle strade e piazze classificate comunali, regionali o statali, comprese nel territorio del Sub-Ato, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile dei Comuni, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Sub-Ato/Comuni sono tenuti alla concessione d'acqua per uso domestico ed hanno diritto di esigere i corrispettivi da questi stabiliti.

2. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Sub-Ato/Comuni possono accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma riguardante gli estendimenti delle reti predisposti dal Sub-Ato. Il Sub-Ato redigerà tale programma sulla base delle disponibilità finanziarie fissate, delle eventuali richieste pervenute in tal senso, dell'economicità dell'impianto e dell'esigenza di soddisfare primari bisogni sociali.

3. Qualora l'estensione del servizio sia richiesta per vie o località non incluse nei programmi di potenziamento e di estensione, il Sub-Ato/Comuni accoglieranno la richiesta quando da parte dei richiedenti sia assicurata la compartecipazione alla spesa di costruzione della tubazione di distribuzione stradale.

L'entità della compartecipazione alla spesa e le modalità di pagamento della stessa saranno determinate secondo le particolarità del caso, con specifico provvedimento dell'Autorità competente.

4. Il Sub-Ato/Comuni rimangono responsabili della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potranno disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Sub-Ato/Comuni da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

5. L'allacciamento e la presa costituiscono un'estensione della rete di distribuzione pubblica a beneficio esclusivo dello stabile per il quale è richiesto e degli utenti che ne potranno usufruire.

Di conseguenza è richiesta agli utenti l'assunzione dell'intero costo di realizzazione dell'allacciamento e della presa calcolato sulla base del prezzario adottato dal Sub-Ato.

6. Spetta al Sub-Ato/Comuni determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore.

7. Il Sub-Ato/Comuni, direttamente o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, eseguiranno l'allacciamento e provvederanno agli interventi per la sua manutenzione, dalla derivazione della condotta di distribuzione pubblica fino al contatore che rappresenta il punto di consegna.

8. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà del Sub-Ato/Comuni, come pure le derivazioni costruite con onere a carico degli utenti.

Art. 15. - Proprietà e manutenzione – limiti di competenza

1. Il punto di consegna, rappresentato dal contatore, delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi delle stesse. Il punto di consegna rappresenta, altresì, il limite di responsabilità del Sub-Ato/Comuni per quanto concerne la qualità dell'acqua fornita al consumo umano. Ogni responsabilità derivante da eventuali contaminazioni successivamente a tale limite è di esclusiva competenza dell'Utente.

2. Pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni, fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Sub-Ato/Comuni e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo art. 57, con riserva di ogni altra azione a norma di legge.

3. Le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso la custodia di tutte le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna è ad intero carico degli utenti.

4. Le condutture e gli impianti a valle del punto di consegna devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, di qualità dei materiali e soggetti alle regolari manutenzioni secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e di manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi della L.46/90.

5. Nel caso di utenze raggruppate e/o condominiali il punto di consegna è rappresentato dal contatore generale.

Art. 16. - Installazione del contatore e custodia

1. Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, è installato dal Sub-Ato/Comuni, direttamente o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, ai quali competono la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle apparecchiature medesime.

2. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Sub-Ato/Comuni.

3. In merito all'installazione e custodia del contatore sono individuati 2 casi:

Caso A) Ubicazione dei contatori nei pozzetti della rete acquedottistica pubblica:

L'ubicazione del contatore per la fornitura dell'acqua avviene di norma nel pozzetto della rete acquedottistica pubblica ubicato nella proprietà pubblica o privata, in prossimità dell'utenza da servire.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà del Sub-Ato/Comuni che, pertanto, ne curano la manutenzione e la pulizia.

Caso B) Ubicazione dei contatori al di fuori dei pozzetti della rete acquedottistica pubblica:

E' consentita l'ubicazione dei contatori al di fuori del pozzetto pubblico in via del tutto eccezionale nel caso sussistano concreti impedimenti tecnici.

Nel caso in cui il contatore non fosse installato nel pozzetto della rete idrica pubblica devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il contatore è collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Sub-Ato/Comuni sentito il richiedente, di norma al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata, e comunque in posizione di facile accesso per i propri incaricati;
- al momento dell'installazione del misuratore il Sub-Ato/Comuni sono tenuti a concordare con l'Utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò il gestore è tenuto ad informare puntualmente l'Utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura;
- l'Utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso. L'Utente deve, pertanto, provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti, nonché della rottura del contatore a causa del gelo. Le spese occorrenti per le riparazioni o le sostituzioni sono, pertanto, a carico dell'Utente.
- l'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie o eventuali altri ricoveri ove si trovano installati i contatori dell'acqua. L'Utente dovrà garantire in qualsiasi momento al Sub-Ato/Comuni l'accessibilità alle aree private per l'effettuazione di verifiche, controlli, interventi di riparazione ecc.

3. Nel pozzetto, o eccezionalmente in altro luogo, ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Sub-Ato/Comuni e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente.

4. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Sub-Ato/Comuni, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'Utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

Art. 17. - Spostamento del contatore

1. Il Sub-Ato/Comuni hanno facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, venga - per modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente - a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione o quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consigliano. L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Sub-Ato/Comuni di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, il Sub-Ato/Comuni hanno facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito all'Utente dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 16, l'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che sarà eseguito esclusivamente dal Sub-Ato/Comuni. L'Utente stesso provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

Art. 18. - Irregolare funzionamento e verifica del contatore

1. Quando l'Utente ritenga errate le indicazioni di consumo desunte dal contatore potrà richiedere al Sub-Ato/Comuni la verifica del corretto funzionamento del contatore. Tale verifica è effettuata dal Sub-Ato/Comuni con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

2. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con un nuovo contatore previa comunicazione all'Utente.

3. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l'Utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento dei costi di verifica che saranno addebitati nella prima fattura utile. Nel caso in cui il contatore rientri nei limiti di tolleranza e l'Utente ne richieda comunque la sostituzione, oltre al costo della verifica, all'Utente sarà addebitato anche il costo del contatore.

4. Qualora si sia invece riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso sarà sostituito e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o dalla data della segnalazione dell'irregolare funzionamento, se non determinabile. Non si può in ogni caso partire da una data precedente l'ultima lettura fatturata antecedente la segnalazione. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, ad insindacabile giudizio del Sub-Ato/Comuni, in base ai consumi storici rilevati sull'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa.

Art. 19. - Verifica del livello di pressione

1. L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Sub-Ato/Comuni, o da questi incaricato, alla presenza dell'Utente previo appuntamento.

2. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'Utente è tenuto al pagamento del costo di verifica.

Art. 20. - Verbali di posa, disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore

1. All'atto dell'installazione, della disattivazione, della sostituzione e della rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo, predisposto dal Sub-Ato/Comuni che funge da verbale. Il personale incaricato dal Sub-Ato/Comuni dell'effettuazione delle operazioni suddette deve far sottoscrivere all'Utente, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'Utente. In caso d'assenza dell'Utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata, a mezzo servizio postale, direttamente al domicilio dell'Utente. I contatori

dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Sub-Ato/Comuni o da personale da questi incaricato.

2. Il Sub-Ato/Comuni provvedono alla manutenzione dei contatori di loro proprietà ed hanno facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritengano opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui al comma precedente.

3. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente.

4. Tali lavori dovranno essere affidati nel rispetto della normativa vigente, ad una Ditta avente i requisiti di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i..

5. Il Sub-Ato/Comuni si riservano di fissare prescrizioni particolari che riterranno necessarie e di collaudare o di verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente ogni qual volta lo ritengano opportuno.

Art. 21. - Limitatori di portata

1. Il Sub-Ato/Comuni hanno facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 22. - Servizio antincendio

1. Il Sub-Ato/Comuni provvedono alla installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

2. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei Vigili del fuoco e quelli della Protezione civile, saranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. Il Sub-Ato/Comuni si faranno carico della spesa riferita ai consumi idrici connessi.

3. Per quanto riguarda gli utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Sub-Ato/Comuni sono disponibili ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

Art. 23. - Approvvigionamenti autonomi

1. Nel caso in cui l'Utente utilizzi proprie fonti di approvvigionamento (ad esempio, sorgenti, pozzi, etc.), totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Sub-Ato/Comuni, o sia servito da una rete acquedottistica privata, dovrà installare a propria cura e spesa, secondo le prescrizioni impartite dal Sub-Ato/Comuni, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione come meglio indicato al successivo articolo 111.

2. Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione e che è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente al Sub-Ato/Comuni eventuali anomalie.

3. Il Sub-Ato/Comuni provvederanno ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.
4. Il Sub-Ato/Comuni possono imporre per motivi tecnico-funzionali ed a loro insindacabile giudizio, a spese dell'Utente, una diversa collocazione dei misuratori rispetto a quella originaria.

Art. 24. - Ubicazione ed installazione degli impianti interni privati

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme tecniche vigenti (DPCM 4 marzo 1996) e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Sub-Ato/Comuni e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le linee interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua.
Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
3. Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art. 25. - Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

1. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
3. È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e da elettrodomestici, ecc.
4. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Sub-Ato/Comuni degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato nel presente articolo.

Art. 26. - Installazione di disconnettori sulle utenze produttive

1. Le utenze produttive sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Sub-Ato/Comuni, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Sub-Ato/Comuni, che l'utenza produttiva non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, previa diffida, verrà interrotta l'erogazione dell'acqua.

Art. 27. - Impianti di pompaggio privati

1. Gli eventuali impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

2. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle pubbliche.

Art. 28. - Serbatoi di accumulo privati

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta, utilizzando a tale scopo materiali idonei per contenere alimenti, ed essere installati in locali aerati e asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

2. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

3. Dovranno essere presenti, inoltre, scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Art. 29. - Controllo e vigilanza su impianti ed apparecchi interni privati

1. Il Sub-Ato/Comuni hanno sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Sub-Ato/Comuni o dagli stessi incaricati anche allo scopo di accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti e vengano mantenuti a norma del presente regolamento.

2. I dipendenti e/o gli incaricati del Sub-Ato/Comuni, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, (nel caso in cui i contatori siano installati nella proprietà privata) sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori eventualmente presenti, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento che alle norme contrattuali.

3. In caso di opposizione od ostacolo, il Sub-Ato/Comuni si riservano il diritto di sospendere immediatamente o di limitare l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio,

senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

4. Restano, comunque, fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Sub-Ato/Comuni.

5. Resta, altresì, salvo il diritto del Sub-Ato/Comuni di avviare, in conformità alle disposizioni vigenti, le procedure per la risoluzione del contratto di fornitura, nonché per esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

C O P R A

TITOLO III – TIPI DI USO, RICHIESTA DI FORNITURA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 30. - Tipi di uso

1. Le forniture idriche sono distinte in:

- a) Forniture per uso domestico;
- b) Forniture per uso non domestico.

a) **Utenza domestica** - è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura potabile effettuati all'interno di unità abitative o ad esse assimilate. È di norma vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli, nonché per uso irriguo, salvo autorizzazione espressa del Sub-Ato/Comuni.

b) **utenza non domestica** – tale tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

- **Utenza pubblica** suddivisa a sua volta in:
 - **Autoconsumo pubblico:** rientrano in tale tipologia le utenze quali scuole, presidi sanitari, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, ecc.;
 - **Fontane e fontanili:** rientrano in tale tipologia le fontane, fontanili, fontanelle e lavatoi pubblici collegati al pubblico acquedotto.
 - **Altri usi pubblici:** rientrano in tale tipologia le bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature e gli idranti antincendio installati nelle strade.
- **Utenza produttiva** – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso potabile nei locali destinati ad un'attività industriale, artigianale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere;
- **Utenza per allevamento** - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame.

2. L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, nel caso di unico contatore.

A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso.

3. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicate le tariffe secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento tariffario.

Art. 31. - Richiesta di fornitura

1. La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile in cui deve essere utilizzato il servizio.

2. Per le richieste d'allacciamento ad immobili ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/1000, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Sub-Ato o Comune e richiedente.

3. La richiesta d'allacciamento alla rete idrica e di fornitura deve essere redatta su apposito modulo, disponibile presso gli uffici del Sub-Ato/Comuni.

4. Alla richiesta d'allacciamento e di fornitura dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa, necessari in base alle disposizioni vigenti.

Art. 32. - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

1. Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Sub-Ato/Comuni rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio per criticità, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Sub-Ato/Comuni.

2. Il Sub-Ato/Comuni per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dagli stessi elevate, possono concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio offerte dal Sub-Ato/Comuni possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

Art. 33. - Preventivo

a) Corrispettivo per i nuovi allacciamenti

1. A seguito della richiesta d'allacciamento e di fornitura che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Sub-Ato/Comuni provvederanno ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro.

2. Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

3. Nessun altro onere non indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

b) Corrispettivo una tantum per l'adeguamento dell'allacciamento e per l'installazione del contatore

4. Le Utenze già allacciate all'acquedotto per le quali è previsto l'adeguamento delle opere di allacciamento e all'installazione dei contatori secondo le modalità ed i termini fissati dal Sub-Ato o

dai Comuni, sono obbligati al pagamento di un corrispettivo una tantum determinato di anno in anno con apposito provvedimento, sulla base del diametro del contatore installato.

Art. 34. - Contratti di somministrazione ordinari – norme generali

1. Qualora sia tecnicamente possibile l'installazione di un contatore accessibile agli addetti del Sub-Ato/Comuni, sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare presente. Diversamente può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In questo caso, sarà stipulato un unico contratto di fornitura riferito a più unità immobiliari intestato come segue:

- nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
- in caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti gli utenti saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

2. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'Utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

3. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

4. L'Utente che stipula un contratto di somministrazione ordinario, deve sostenere le seguenti spese:

a) Per contratti stipulati contestualmente con la domanda di allacciamento:

- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto;
- CORRISPETTIVO DI ALLACCIAMENTO;

b) Per contratti dove occorre riattivare l'allacciamento e/o la presa:

- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto;
- DIRITTI DI RIATTIVAZIONE DELLA PRESA a concorso delle spese di manodopera e materiali;

c) Per contratti in cui il nuovo Utente subentra immediatamente al cessante:

- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto;

5. Tutte le spese di bollo, registrazione e conseguenti inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

6. Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle condizioni d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Sub-Ato/Comuni e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'Utente.

Art. 35. - Contratti di somministrazione ordinari – rinnovo, cessazione e subentro

1. I contratti ordinari per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

2. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore.

3. La disdetta comporta la disattivazione del contatore o una sua eventuale rimozione, ed il pagamento da parte dell'Utente di:

- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per la chiusura amministrativa del contratto;
- DIRITTI DI DISATTIVAZIONE DELLA PRESA a concorso delle spese di disattivazione fisica dell'impianto;

A seguito di richiesta di cessazione del contratto il Sub-Ato/Comuni provvedono all'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

4. In caso di subentro non verrà dato corso alla chiusura della presa e non verranno di conseguenza applicati al cessante i diritti di chiusura della presa ed al subentrante i diritti di riattivazione della presa.

5. L'Utente che comunica la cessazione del contratto non ha diritto al rimborso, neanche parziale, delle somme e dei diritti pagati alla stipulazione del contratto e nel corso della conduzione del contratto.

Art. 36. - Contratti di somministrazione provvisori e temporanei

Contratti provvisori

1. I contratti provvisori sono riservati a quelle utenze che necessitano della fornitura per un periodo limitato di tempo. In particolare tali concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un quadrimestre e superiore a ventiquattro mesi. Tali concessioni riguardano in particolare l'uso cantiere o costruzione.

2. Per gli allacciamenti relativi ai contratti provvisori il richiedente deve sostenere le spese di realizzazione dell'allacciamento e quelle relative alla sua eventuale rimozione, versando anticipatamente la somma pari alle spese che il Sub-Ato/Comuni dovranno sostenere, oltre ai soli diritti di segreteria.


3. I contratti provvisori possono essere rinnovati o trasformati alla scadenza in contratti ordinari se al momento della richiesta si era segnalato che l'allacciamento doveva successivamente diventare definitivo.

Contratti temporanei

4. I contratti temporanei sono invece riservati a circhi equestri, imprese di spettacolo viaggianti e concessioni precarie per feste, sagre, manifestazioni sportive e culturali e non possono avere durata superiore al quadrimestre.

5. Il Sub-Ato/Comuni si riservano di subordinare la realizzazione dell'allacciamento e l'attivazione della somministrazione al versamento da parte dell'Utente di un deposito di garanzia, con modalità ed importi da stabilire caso per caso.

6. I contratti temporanei e le relative condizioni di somministrazione dell'acqua, sono oggetto di accordi speciali, in particolare per quanto riguarda i tempi di attivazione della presa o di realizzazione dell'allacciamento, fermo restando che il richiedente deve pagare tutti i costi che il Sub-Ato/Comuni sosterranno per attivare e disattivare l'allacciamento, nonché tutta l'acqua consumata.



TITOLO IV – UTENZA NON DOMESTICA PUBBLICA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 37. - Impianti per uso pubblico

1. Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere pubblico connesse con lo svolgimento di attività istituzionali o a rilevanza pubblica.
2. Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali, della Comunità Montana, regionali e dello Stato destinati allo svolgimento di pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati a enti senza fini di lucro riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Art. 38. - Realizzazione degli allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi e relativa fatturazione

1. La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 37 è eseguita dal Sub-Ato/Comuni su richiesta ed a spese degli enti pubblici richiedenti.
2. Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei suddetti enti, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
3. I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed eccezionalmente conteggiati a forfait. Saranno conteggiati a forfait i consumi delle Utenze preesistenti l'entrata in vigore del presente regolamento allacciate all'acquedotto e non ancora dotate di contatori.

Art. 39. - Fontane e fontanili pubblici

1. L'acqua erogata dai fontanili pubblici alimentati dall'acquedotto è misurata da appositi contatori; i volumi di acqua erogati non sono soggetti a tariffazione.
2. Tali utenze saranno intestate al Sub-Ato/Comuni che ne assumerà tutti gli oneri ivi compresi quelli per la relativa manutenzione.

TITOLO V – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE

Art. 40. - Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore

1. Gli utenti non possono richiedere al Sub-Ato/Comuni alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore.
2. Di solito e salvo casi di forza maggiore, il Sub-Ato/Comuni provvedono, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo gli Utenti interessati.
3. Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il Sub-Ato/Comuni avviseranno gli Utenti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.
4. Nel caso in cui le situazioni di interruzione della fornitura di acqua destinata al consumo umano si protraggono nel tempo, il Sub-Ato/Comuni adotteranno ogni misura atta assicurare l'erogazione di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 31/2001.

Art. 41. - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica

1. In caso di forza maggiore il Sub-Ato/Comuni hanno il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione.
2. Il Sub-Ato/Comuni si riservano il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio. Di ciò il Sub-Ato/Comuni sono tenuti ad avvisare tempestivamente gli Utenti interessati.
3. Nel caso in cui si verificano le situazioni di cui ai commi precedenti il Sub-Ato/Comuni adotteranno ogni misura atta assicurare l'erogazione di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 31/2001.

Art. 42. - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio

1. In caso di incendio, gli Utenti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dall'uso dell'acqua potabile.
2. In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che gli Utenti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.

3. L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del Sub-Ato o dei Comuni, dei Vigili del Fuoco e degli organismi della Protezione Civile.

Art. 43. - Lavori su aree servite dall'acquedotto

1. Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.

2. L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 44. - Danni alle condotte

1. Chiunque causi un danno alle condotte dell'acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il Sub-Ato/Comuni e a mettere in atto ogni azione per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.

2. Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Sub-Ato/Comuni dovranno sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.

3. Inoltre, chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Sub-Ato/Comuni una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

TITOLO VI – NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 45. - Letture del contatore

1. La lettura del contatore sarà effettuata dal Sub-Ato/Comuni, o da soggetto incaricato del servizio, con cadenza annuale.
2. Nel caso in cui il contatore non sia collocato nel pozzetto della rete idrica comunale, l'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Sub-Ato/Comuni, o a quello appositamente incaricato, l'accesso ai misuratori per l'effettuazione della rilevazione dei consumi idrici.
3. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa, nei tempi e nelle modalità previste, comporterà l'addebito di un consumo presunto prestabilito.
4. Il Sub-Ato/Comuni si riservano il diritto di effettuare comunque almeno una lettura dei contatori non collocati nei pozzetti della rete idrica comunale con propri incaricati nell'arco di due anni; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'Utente, quest'ultimo sarà tenuto ad assicurare l'effettuazione della lettura da parte degli addetti mediante richiesta con raccomandata A.R. e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una sanzione di cui al successivo art. 57, che sarà addebitata nella prima fattura utile, e all'attivazione eventuale delle procedure finalizzate alla possibile interruzione del servizio.

Art. 46. - Perdite occulte

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni; pertanto, nessun abbuono sui consumi è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, e né il Sub-Ato né i Comuni possono direttamente o indirettamente essere chiamati a rispondere dei danni che derivano da guasti negli impianti idrici privati.

Art. 47. - Fatturazione dei consumi

1. Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
2. Il Sub-Ato/Comuni si impegnano ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

4. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Sub-Ato/Comuni, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

5. L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre, salvo errori ed omissioni, ed il relativo pagamento non libera l'Utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

Art. 48. - Contenuti del documento di fatturazione

1. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

2. La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Sub-Ato/Comuni.

Art. 49. - Prezzo dell'acqua (Tariffazione)

1. La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dall'Autorità di Sub-Ato/Comuni sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n.27 e s.m.i..

2. Il Sub-Ato/Comuni determinano, altresì, sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n.27 e s.m.i., l'articolazione tariffaria da adottare distinguendo la tariffa in rapporto alla tipologia di fornitura e suddividendola in una quota fissa ed in una quota a consumo suddivisa in scaglioni.

Art. 50. - Utenze raggruppate e utenze condominiali

1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio ed in generale di una utenza raggruppata, per la quale il Sub-Ato/Comuni non hanno un rapporto contrattuale specifico con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dal Sub-Ato/Comuni all'utenza condominiale o raggruppata, tenuto conto di quanto segue:

- nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale, saranno applicate all'Utenza le tariffe e gli scaglioni di consumo riferite alla modalità d'uso prevalente attribuibile al contatore generale.

In tali casi il Sub-Ato/Comuni hanno comunque la facoltà di obbligare i soli Utenti non domestici alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.

In difetto di ottemperanza di tale prescrizione, sarà facoltà del Sub-Ato/Comuni applicare sull'intero consumo registrato dal contatore generale la tariffa più onerosa relativa all'uso non domestico riferita alle tipologie di utenze non domestiche presenti;

- la quota fissa verrà al contrario calcolata in base al numero delle unità immobiliari e delle tipologie di Utenza presenti, applicando alle unità immobiliari domestiche la quota fissa

stabilita per le Utenze domestiche, ed alle Utenze non domestiche la quota fissa stabilita per le Utenze non domestiche eventualmente diversificata in relazione alle tipologie di Utenze presenti;

- nel caso di unità immobiliari adibite ad abitazione per Utenti non residenti si applicano le maggiorazioni stabilite dal Sub-Ato/Comuni.

2. I consumi effettuati dalle Utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contatori e per i quali gli Utenti abbiano stipulato singoli contratti di fornitura con il Sub-Ato/Comuni, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà privata accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata all'Utenza raggruppata.

3. Nel caso di situazioni nelle quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto, l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, suddividendola in parti uguali fra gli stessi.

TITOLO VII – DIVIETI, PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 51. - Manomissioni degli impianti del sub-Ato o comunali e del contatore

1. È fatto assoluto divieto all'Utente di effettuare manovre, interventi, manomissioni sugli impianti del sub-Ato o comunali a monte del punto di consegna. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo art. 57, con riserva di ogni altra azione a norma di legge.
2. È fatto assoluto divieto all'Utente di manomettere, i sigilli predisposti dal Sub-Ato/Comuni al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti.
3. La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'Utente della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Sub-Ato/Comuni di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione dei sigilli si riscontri fatto doloso.

Art. 52. - Prelievi abusivi

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica comunale. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Sub-Ato/Comuni.
2. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
3. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 57 del presente regolamento, salva la facoltà del Sub-Ato/Comuni di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.
4. È fatto divieto di effettuare prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico ed in particolare:
 - a) prelevare acqua dai fontanili, fontane/fontanelle e lavatoi pubblici per usi diversi dall'alimentazione e comunque applicando alle bocche dei fontanili, fontane/fontanelle e lavatoi pubblici tubi di gomma o altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
 - b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
 - c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).
5. Gli accertati prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 57 del presente regolamento.

6. I prelievi abusivi, compresi i prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico, oltre al pagamento delle penalità previste, comporteranno l'addebito al soggetto che ha provveduto a prelevare abusivamente acqua, di una somma pari al volume presunto di acqua prelevata applicando la tariffa più alta in vigore.

7. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 53. - Divieto di rivendita dell'acqua

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Sub-Ato/Comuni. L'accertamento del fatto comporta, oltreché la segnalazione al competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per dolo dell'Utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 57 del presente regolamento.

Art. 54. - Indennità di ritardato pagamento e morosità

1. Il pagamento del servizio deve essere fatto dall'Utente in base alle fatture che ad esso sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse.

2. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Sub-Ato/Comuni entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. In ogni caso, l'importo fatturato deve essere liquidato al Sub-Ato/Comuni. L'eventuale rimborso della maggiore somma pagata verrà detratta dal Sub-Ato/Comuni dalle bollette successive.

3. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti:

- trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, e prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività, sarà applicato un interesse pari all'interesse legale sull'importo da pagare;

4. In caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza della fattura, l'Utente sarà messo in mora. Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell'avviso stesso (non inferiore a 20 giorni dalla data dell'avviso), l'Utente dovrà dimostrare, attraverso gli strumenti indicati dal Sub-Ato/Comuni, l'avvenuto pagamento onde evitare l'avvio delle procedure finalizzate all'eventuale sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell'avviso.

6. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla riduzione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 55. - Casi di sospensione della fornitura

1. Come disciplinato nei precedenti articoli, il Sub-Ato/Comuni si riservano il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, fatte salve

le misure che il Sub-Ato/Comuni devono adottare in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 31/2001.

2. La fornitura può, inoltre, essere sospesa per le seguenti cause:

- a) Prelievi abusivi (art. 52 del presente regolamento);
- b) Rivendita dell'acqua (art. 53 del presente regolamento);
- c) Irregolarità nell'installazione o mancanze riguardanti gli impianti in proprietà privata;
- d) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Sub-Ato/Comuni (art. 45 del presente regolamento);
- e) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Sub-Ato/Comuni (art. 29 del presente regolamento);
- f) In caso di pericolo per persone o cose;
- g) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche richieste dal Sub-Ato/Comuni, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

3. La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere a), b) e f). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).

Art. 56. - Condizioni di pagamento particolari

1. Deroche alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Sub-Ato/Comuni, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti, secondo modalità di volta in volta disciplinate con apposito atto.

Art. 57. - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni conseguenti all'accertamento di illeciti che hanno comportato la violazioni di norme di legge, gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento delle sanzioni amministrative riportate nel prospetto che in allegato forma parte integrante del presente Regolamento (allegato A).

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58. - Disposizioni transitorie per l'addebito dei consumi

1. In fase transitoria, fino al momento del completamento da parte del Sub-Ato/Comuni in tutto il territorio comprensoriale del programma di installazione dei contatori, sono ammesse forniture a forfait per le sole Utenze ancora sprovviste di contatori.

2. Per tali Utenze si procederà all'addebito dei consumi come segue:

a) Utenze domestiche:

Quota fissa: applicazione dei medesimi criteri di cui al precedente articolo 49;

Consumi: a ciascuna unità immobiliare sprovvista di contatore verrà attribuito un consumo forfettario definito di anno in anno con apposito provvedimento.

b) Utenze non domestiche:

Quota fissa: applicazione dei medesimi criteri di cui al precedente articolo 49;

Consumi: applicazione per ciascuna tipologia di Utenza di un consumo forfettario determinato sulla base di un criterio di equivalenza definito di anno in anno con apposito provvedimento.

Art. 59. - Utenze preesistenti

1. Coloro che al momento dell'adozione del presente regolamento hanno un rapporto di fornitura già in corso saranno vincolati alle norme contenute nel presente regolamento dal momento di entrata in vigore dello stesso, fatto salvo, qualora necessario, di un tempo di adeguamento preventivamente concordato con il Sub-Ato/Comuni ed esplicitato nel contratto di fornitura dell'acqua.

Art. 60. - Prelievo e fornitura di acqua con autobotti

1. Il prelievo e la fornitura con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma di acqua potabile saranno effettuati in base a norme specifiche stabilite dal Sub-Ato/Comuni e comunque in conformità alle modalità e secondo le garanzie previste dal decreto legislativo n. 31/2001, e s.m.i..

C. PARTE TERZA – DISCIPLINA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 61. - Fonti normative, ambito di applicazione ed oggetto della regolamentazione

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive integrazioni e modificazioni, nonché della Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 59, "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", della Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 88 "Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi, nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi", della Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 41 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta del Dipartimento di prevenzione e dell'unità operativa di microbiologia", e nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, dell'8 febbraio 2006.

2. L'ambito di applicazione delle norme di cui al presente regolamento, finalizzate alla prevenzione, al controllo ed alla repressione dell'inquinamento delle acque, è riferito a tutti gli scarichi recapitanti nella pubblica fognatura, nonché agli scarichi in corpi idrici superficiali, sul suolo o sugli strati superficiali del suolo, nel territorio dei Comuni facenti parte del Sub-Ato denominato "Grand Combin".

3. Il regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica nell'ambito del territorio dei Comuni del Sub-Ato ed ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti.

In particolare il regolamento stabilisce, ai sensi degli articoli 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 130, 131 e 132, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., nonché ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 88:

- a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione, nonché del recapito finale delle fognature;
- b) i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni che devono essere rispettati dagli scarichi degli insediamenti industriali recapitanti nelle pubbliche fognature;
- c) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- e) le norme tecniche di allacciamento;
- f) i criteri di determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di riscossione;

g) il sistema sanzionatorio;

Art. 62. - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 74, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) *acque bianche*: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- 2) *acque assimilabili alle bianche*: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, dell'allegato 5, al D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
- 3) *utente della pubblica fognatura*: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti domestici e/o industriali;
- 4) *impianto di pretrattamento*: ogni struttura tecnica atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 5) *impianto di depurazione*: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari, in conformità alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di qualità degli scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo;
- 6) *scarichi domestici*: gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e comunque provenienti da:
 1. insediamenti di tipo residenziale;
 2. insediamenti di tipo non residenziale:
 - i. insediamenti in cui si svolgono attività alberghiere, turistiche, sportive, ricreative, culturali e scolastiche;
 - ii. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali;
 - iii. insediamenti in cui si svolgono attività sanitarie;
 - iv. insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense aziendali;
 - v. insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi che diano origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
 - vi. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- 7) *scarichi assimilati ai domestici*: gli scarichi di acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e che dispongono di terreno agricolo a disposizione in proporzione, per ciascuna specie di animale allevato, nelle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;

- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche secondo quanto indicato dalla normativa regionale;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;
 - g) provenienti dal lavaggio di locali ed attrezzature destinati all'attività di caseificazione, esercitata anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione e trasformazione di latte proveniente prevalentemente dall'attività zootecnica dell'azienda stessa, purché compatibili per quantità e qualità alle capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- 8) *scarichi industriali*: gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - 9) *scarico in corpo idrico superficiale*: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
 - 10) *scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo*: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
 - 11) *scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee*: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico ed artesiano), nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
 - 12) *titolare dello scarico*: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti che originano reflui domestici o industriali;
 - 13) *scarichi esistenti*: scarichi attivati prima della data di entrata in vigore della Legge 10 maggio 1976, n. 319 (13 giugno 1976);
 - 14) *scarichi nuovi*: scarichi attivati dopo la data di entrata in vigore della Legge 10 maggio 1976, n. 319 (13 giugno 1976);
 - 15) *fabbricati esistenti*: tutti i fabbricati realizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o per i quali nel momento di entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione o sia già stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività;
 - 16) *nuovi fabbricati*: tutti i fabbricati realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o per i quali nel momento di entrata in vigore del presente regolamento non sia già stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione o non sia già stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività;
 - 17) *pozzetto di ispezione*: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

Art. 63. - Competenze

1. Il presente regolamento riguarda tutte le attività in materia di uso di fognatura pubblica, di scarichi idrici di qualsiasi tipo in fognatura pubblica, riferite al territorio dei Comuni del Sub-Ato.

2. i diversi impianti in funzione nel territorio del Sub-Ato. La titolarità di tali impianti è in capo ai singoli Comuni o associazioni di Comuni fino alla data di approvazione del Piani definitivo di sub-Ato e di subentro nella titolarità degli stessi da parte dell'Autorità di sub-Ato.

3. Le competenze del Sub-Ato/Comuni, riguardano tutte le attività tecniche, amministrative e di controllo, fatte salve le specifiche competenze del Corpo forestale della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale n. 41/1995, espressamente indicate dalla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. in materia di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, nonché dalla legge regionale n. 88/1991, in materia di scarichi di acque reflue a base organica in deroga.

4. Non rientrano nell'ambito di competenza del Sub-Ato/Comuni il rilascio dell'autorizzazione e il controllo degli scarichi di acque reflue sia domestiche che industriali derivanti da stabilimenti IPPC le cui attività sono assoggettate all'Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2005, n. 59, ancorché recapitanti in pubbliche fognature.

5. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità del Sub-Ato/Comuni.

TITOLO X – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA **- NORME GENERALI**

Art. 64. - Obbligo di allacciamento

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 59/82, gli insediamenti da cui originano reflui domestici che ricadono nel territorio del Sub-Ato/Comuni servito dalla pubblica fognatura, devono immettere le proprie acque reflue nella fognatura, previa autorizzazione.
2. In relazione all'esistenza di particolari difficoltà tecniche per l'attuazione della prescrizione di cui al precedente comma, il Sub-Ato/Comuni possono concedere specifiche deroghe agli obblighi sopra previsti.
3. L'allacciamento alle pubbliche fognature di scarichi di origine industriale prodotti da insediamenti industriali è ammesso e subordinato in ogni caso anche alla verifica dell'idoneità dell'impianto di depurazione terminale a ricevere i reflui, ancorché pretrattati e conformi alla tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5 alla parte III, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.. A tale proposito il Sub-Ato/Comuni dovranno acquisire, di volta in volta, oltre al parere igienico-sanitario di competenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, anche la valutazione di ammissibilità tecnica del refluo del soggetto gestore dell'impianto di trattamento terminale.
4. La realizzazione di reti fognarie separate da parte del Sub-Ato/Comuni determina per gli utenti già allacciati l'obbligo di realizzare, secondo le disposizioni stabilite a mezzo di ordinanza sindacale, interventi separativi sui propri scarichi fognari.

Art. 65. - Autorizzazione allo scarico

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 59/2005 in merito alle industrie le cui attività sono assoggettate all'Autorizzazione integrata ambientale, ogni scarico nella pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Sub-Ato/Comuni.
2. Lo scarico non autorizzato è considerato vietato ed è suscettibile di interruzione immediata, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione, in difetto della quale si potrà procedere alla soppressione dello scarico stesso e dei relativi manufatti, ponendo ogni eventuale onere a carico del soggetto inadempiente.
4. Il Sub-Ato/Comuni notificano al soggetto interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando i termini perentori, per l'adempimento, trascorsi i quali procede ai sensi del precedente comma.

Art. 66. - Modalità di autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

1. Gli scarichi presenti nel territorio del Sub-Ato/Comuni sono ammessi nella pubblica fognatura secondo le seguenti modalità:

A) SCARICHI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI

Ai sensi dell'articolo 124, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei contenuti del presente Regolamento.

B) SCARICHI DI INSEDIAMENTI ASSIMILATI AI DOMESTICI

Gli scarichi nella pubblica fognatura di insediamenti presenti nel territorio del Sub-Ato/Comuni rientranti nella definizione di cui al precedente articolo 62, comma 1, n. 7, del presente Regolamento, sono sempre ammessi, fatta salva l'adozione di eventuali prescrizioni particolari da parte del Sub-Ato/Comuni in considerazione dell'attività esercitata dall'insediamento oggetto di autorizzazione e della tipologia di impianto di trattamento terminale a servizio della pubblica fognatura.

C) SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Tutti gli scarichi di acque reflue tecnologiche, classificate ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., come scarichi industriali, prodotti da insediamenti ubicati nel territorio del Sub-Ato/Comuni, e aventi come recapito finale le pubbliche fognature, devono essere preventivamente autorizzati in conformità e secondo le modalità espressamente previste dagli articoli 107, 108, 124 e 125 della citata parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e, per i casi espressamente previsti dalle disposizioni della Legge Regionale n. 88/91, dalle modalità di cui all'articolo 9 della legge stessa.

Il Sub-Ato/Comuni possono in qualunque momento disporre sopralluoghi e ispezioni presso lo stabilimento autorizzato allo scarico, al fine di verificare l'idoneità e la funzionalità del sistema di trattamento prescritto prima dello scarico in pubblica fognatura, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni fissate con l'atto autorizzativo.

D) SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 108 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.I.M. (SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE)

Gli scarichi nelle casistiche di cui all'articolo 108, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. sono autorizzati dal Sub-Ato/Comuni purché conformi alle prescrizioni fissate dall'articolo medesimo, e previa valutazione dell'ammissibilità degli stessi in considerazione della tipologia dell'impianto terminale di trattamento, nonché della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione delle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico. Il Sub-Ato/Comuni possono, altresì, stabilire, in considerazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto terminale di trattamento, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente, limiti allo scarico in pubblica fognatura più restrittivi rispetto a quelli fissati dalle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Sub-Ato/Comuni possono in qualunque momento disporre sopralluoghi e ispezioni presso lo stabilimento autorizzato allo scarico, al fine di verificare l'idoneità e la funzionalità del sistema di trattamento prescritto prima dello scarico in pubblica fognatura, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni fissate con l'atto autorizzativo.

Il Sub-Ato/Comuni possono disporre, altresì, che scarichi parziali contenenti sostanze pericolose o derivanti da cicli produttivi compresi nella tabella 3/A dell'allegato 5, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. vengano separati dalla rete interna e i reflui smaltiti come rifiuti.

Art. 67. - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. Tutte le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, sia di origine domestica che di origine industriale, hanno una validità di quattro anni dal loro rilascio.
2. Le autorizzazioni degli scarichi domestici ed assimilati sono rinnovate tacitamente, fatto salvo che non subentrino modificazioni quantitative o qualitative dello scarico stesso che comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Le autorizzazioni degli scarichi industriali devono essere rinnovate previa presentazione al Sub-Ato/Comuni di apposita istanza da inoltrare almeno un anno prima della scadenza, secondo le modalità specificate all'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i..

Art. 68. - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono eseguite sul suolo pubblico dal Sub-Ato/Comuni oppure dall'utente privato, previa esplicita autorizzazione contenuta nel permesso di allacciamento. In tal caso sono a carico del soggetto privato le opere necessarie per allacciare gli edifici della proprietà privata al condotto fognario, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi e la sistemazione dei cavi elettrici, delle tubazioni dell'acquedotto e di ogni altra struttura di servizio esistente nel sottosuolo.
2. I lavori di allacciamento autorizzati vengono svolti sotto la sorveglianza del Sub-Ato/Comuni, ferme restando le responsabilità a carico del soggetto privato e del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dei lavori stessi.
3. I lavori di allacciamento che non risulteranno conformi alle prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione all'allacciamento e, comunque, a quanto prescritto dal Sub-Ato/Comuni, dovranno essere opportunamente adeguati entro la scadenza che verrà stabilita dal Sub-Ato/Comuni stessi.
4. Gli oneri sostenuti dal Sub-Ato/Comuni, preventivamente quantificati ai sensi del successivo articolo, verranno addebitati al soggetto privato attraverso notifica per iscritto inviata a lavori ultimati. Tale notifica conterrà anche i tempi e le modalità di pagamento. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso al Sub-Ato/Comuni entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 69. - Preventivo

1. A seguito di richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, il Sub-Ato/Comuni provvedono a redigere apposito preventivo.
2. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

Art. 70. - Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Sub-Ato/Comuni procedono ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità. Sussiste l'obbligo a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

2. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dal Sub-Ato/Comuni ed, in caso di contrasto, accertate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 71. - Allacciamento di apparecchi o locali a quota inferiore del piano stradale

1. Su motivata richiesta del titolare dello scarico, il Sub-Ato/Comuni possono consentire allacciamenti a livelli inferiori al piano stradale purché il titolare dello scarico stesso adotti tutte le misure atte ad evitare rigurgiti e/o allagamenti.

2. In particolare, quando le acque di scarico non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 72. - Fognatura delle strade e piazze private

1. Alle disposizioni di cui al presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 73. - Allacciamenti provvisori

1. Il Sub-Ato/Comuni possono consentire allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purché gli scarichi immessi siano conformi alle seguenti prescrizioni:

- a) non costituiscano pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;
- b) siano salvaguardati i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettati i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferiscano negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato di depurazione.

2. Il permesso provvisorio è rilasciato previa richiesta di allacciamento da formulare a cura del titolare della ditta costruttrice.

3. Qualora l'edificio in costruzione sia destinato all'insediamento di una o più unità industriali anche se assimilate alle domestiche, il proprietario è tenuto a comunicare al Sub-Ato/Comuni, almeno 60 giorni prima dell'ingresso, i dati identificativi delle ditte che si insedieranno nell'edificio medesimo. Sarà obbligo dei titolari delle unità produttive interessate richiedere, a proprie cura e spese, la prescritta autorizzazione allo scarico, nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 74. - Divieto di estensione degli allacciamenti

1. I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati alla pubblica fognatura non possono consentire ad altri soggetti di immettere nuovi scarichi negli impianti stessi, in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 75. - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni previsti dalla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 76. - Manutenzioni, pulizia e riparazioni dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Sub-Ato/Comuni. Gli utenti segnalano al Sub-Ato/Comuni le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

2. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono, pertanto, responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

3. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme delle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

4. È facoltà del Sub-Ato/Comuni emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvedono d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.

5. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione da sottoscrivere con il Sub-Ato/Comuni. Le relative spese di gestione e manutenzione rimangono in ogni caso a carico del soggetto privato.

Art. 77. - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti e divieto di manomissione

1. Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori uso degli allacciamenti, il soggetto titolare ha l'obbligo di comunicarlo al Sub-Ato/Comuni, nonché di provvedere alla sigillatura del condotto di allacciamento alla fognatura, secondo le indicazioni stabilite dal Sub-Ato/Comuni stessi.

2. È vietato manomettere i condotti di fognatura e di tombinatura senza la preventiva autorizzazione scritta del Sub-Ato/Comuni.

Art. 78. - Proprietà delle opere di allacciamento

1. Le opere di allacciamento esistenti tra la rete di pubblica fognatura e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà comunale/del Sub-Ato per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

Art. 79. - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza domestica viene allacciata alla pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

2. Pertanto, tali manufatti devono essere opportunamente bypassati e messi fuori servizio, previa accurata pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere effettuato contestualmente con le operazioni suddette.

3. Il Sub-Ato/Comuni, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, hanno facoltà di concedere deroghe al divieto di cui sopra.

Art. 80. - Divieti di immissioni

1. È vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze che sviluppano gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

2. Sono, altresì, vietati gli scarichi non conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento.

3. Gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali sono soggetti alle disposizioni ed alle misure cautelari stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle Direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".

4. È altresì vietato lo scarico in pubblica fognatura di rifiuti solidi, anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici o industriali o trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che

ne riducano la massa in particelle sottili, anche nel caso si tratti di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana.

5. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art. 115 del presente Regolamento, l'inosservanza dei contenuti di cui al presente articolo comporta il risarcimento, nei confronti dell'Autorità di Sub-Ato/Comuni, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, nonché alla possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'avvio di un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi della parte VI del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i..

Art. 81. - Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, all'Autorità di Sub-Ato/Comuni e agli organi di controllo ufficiale (Corpo forestale della Valle d'Aosta, Servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL della Valle d'Aosta e ARPA della Valle d'Aosta), al fine di consentire l'adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso, indicando, altresì, tutte le informazioni in merito alle misure d'urgenza già adottate.

2. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite in via d'urgenza, anche telefonicamente, dall'Autorità di Sub-Ato/Comuni e/o dal soggetto tecnico incaricato della gestione dell'impianto di depurazione terminale.

3. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla Regione, ai Comuni territorialmente competenti, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'ARPA della Valle d'Aosta.

4. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Art. 82. - Scarico di acque bianche e assimilate

1. Le acque bianche e assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art. 83. - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

2. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, il Sub-Ato/Comuni possono autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

3. Sono fatte salve le eventuali disposizioni che la Regione emanerà ai sensi dell'articolo 113 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. in materia di scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, e delle situazioni in cui sarà obbligatorio che le stesse siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 84. - Scarichi dei campeggi

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura.

2. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e alla Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 59.

Art. 85. - Scarichi degli autocaravan e caravan

1. Per gli autocaravan e caravan, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge 14 ottobre 1991, n. 336 art. 5 comma 4 nota 6 e dal Decreto ministeriale 20 maggio 1992, n. 401, il Sub-Ato/Comuni provvederanno all'attrezzamento di punti per lo scarico delle acque nere degli autocaravan e caravan e per il rifornimento di acqua destinata al consumo umano.

TITOLO XI – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE - SCARICHI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI E ASSIMILATI

Capo I – Nuovi fabbricati

Art. 86. - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Sub-Ato/Comuni, nonché la richiesta di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'articolo 124, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., prima della presentazione al Comune di pertinenza della richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati, predisposti in n. 4 copie, consistono in:

- estratto catastale;
- progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;
- relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
 - * numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - * elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi domestici;
 - * descrizione dettagliata delle attività e delle modalità di formazione dei reflui, nel caso di scarichi assimilati ai domestici così come definiti nel precedente articolo 62, comma 1, n. 7 del presente Regolamento;
 - * fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste;

La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici e igienico-sanitari, per quanto necessario. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

2. Fermo restando quanto indicato all'articolo 124, comma 4, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e, di conseguenza all'esecuzione delle opere di allacciamento alla rete fognaria, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica dello stesso in considerazione della potenzialità della rete fognaria e dell'impianto terminale di trattamento, qualora presente.

3. Nel caso in cui la fognatura pubblica non è servita da impianto di trattamento terminale, l'allacciamento al collettore è comunque autorizzato previa prescrizione che lo scarico venga opportunamente pretrattato prima dell'immissione nella rete fognaria. In tale caso la documentazione deve riportare, altresì, tutti gli elaborati tecnico-descrittivi dell'impianto di pretrattamento che si intende installare.

4. In caso di allacciamento di scarichi derivanti da insediamenti domestici destinati all'esercizio di attività di ristorazione e/o mensa collettiva, il Sub-Ato/Comuni, in considerazione della tipologia di trattamento terminale presente, possono prescrivere l'installazione di un sistema di disoleazione

prima dell'immissione del refluo nella pubblica fognatura o del sistema di pretrattamento, quando richiesto.

5. Per gli scarichi assimilati ai domestici così come definiti nel precedente articolo 62, comma 1, n. 7 del presente Regolamento, il Sub-Ato/Comuni, potranno imporre particolari specifiche prescrizioni in considerazione dell'attività esercitata dall'insediamento oggetto di autorizzazione e della tipologia di impianto di trattamento terminale a servizio della pubblica fognatura.

Art. 87. - Verifica di conformità ed autorizzazione allo scarico

1. Il Sub-Ato/Comuni, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura, hanno facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Sub-Ato/Comuni su richiesta scritta.

3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Sub-Ato/Comuni dell'avvenuta ultimazione delle opere. Il Sub-Ato/Comuni eseguono una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinata all'esito positivo di detta verifica.

4. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni qualitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 88. - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico ricevente.

3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

5. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.

6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.

Art. 89. - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
2. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
3. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette con giunti di chiusura a perfetta tenuta; i cambiamenti di direzione e le diramazioni dovranno essere realizzate con pezzi speciali.
4. I materiali impiegati, i giunti di chiusura, i pezzi speciali, nonché le modalità di posa dovranno essere conformi alle norme UNI EN.
5. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
6. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 90. - Norme particolari per insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche

1. Per gli insediamenti non residenziali e per le utenze assimilate alle domestiche è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta possa dar luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti di tipo residenziale.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 91. - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono comunque distinte fino al limite della proprietà privata.

Capo II – Fabbricati esistenti

Art. 92. - Nuovi tratti di rete fognaria - Allacciamento insediamenti di tipo residenziale

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Sub-Ato/Comuni avvisano i possibili utenti, predispongono il progetto delle opere di allacciamento e stabiliscono norme e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 93. - Nuovi tratti di rete fognaria - Allacciamento insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognaria, il Sub-Ato/Comuni notificano ai possibili utenti degli insediamenti non residenziali ed alle utenze assimilate alle domestiche il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

2. Tali elaborati di progetto, da redigere in conformità all'articolo 86, sono approvati dal Sub-Ato/Comuni.

3. Le utenze degli insediamenti non residenziali con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione al Sub-Ato/Comuni, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'articolo precedente.

Art. 94. - Nuovi tratti di rete fognaria - Verifiche tecniche, verifica delle opere, autorizzazione allo scarico per insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'articolo 87.

2. L'utente da comunicazione scritta al Sub-Ato/Comuni dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

3. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e' conseguente alla verifica da parte del Sub-Ato/Comuni della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 95. - Utenze di insediamenti residenziali già allacciate

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dal Sub-Ato/Comuni.

2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento il Sub-Ato/Comuni stabiliscono i lavori da eseguire per l'adeguamento dando comunicazione all'utente.

Art. 96. - Utenze di insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche, già allacciate

1. Le utenze di insediamenti non residenziali e utenze assimilate alle domestiche, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dal Sub-Ato/Comuni.

2. È facoltà del Sub-Ato/Comuni imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 86 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 97. - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli articoli 93, 95 e 96, il Sub-Ato/Comuni provvedono d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabiliscono i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 98. - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere di allacciamento il Sub-Ato/Comuni provvedono d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 10% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 99. - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

1. Le norme del presente capo II si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente, nel caso sussista l'obbligo di allacciamento in relazione ai contenuti del precedente articolo 64.

TITOLO XII – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE - SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 100. - Ammissibilità degli scarichi di insediamenti industriali in pubblica fognatura

1. Fatte salve le eccezioni di cui al decreto legislativo n. 59/2005, le acque di scarico provenienti da insediamenti industriali sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative rientrino nei limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5, alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., fatta salva la verifica di compatibilità qualitativa e quantitativa con i sistemi pubblici di raccolta, trasferimento e depurazione.

2. Per gli impianti di depurazione a ciclo completo presenti nel territorio del Sub-Ato/Comuni, qualora la capacità residua dell'impianto di depurazione terminale lo consenta, il Sub-Ato/Comuni, previo parere vincolante del gestore tecnico e previa valutazione igienico-sanitaria da richiedere al Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, possono autorizzare, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 88, lo scarico di acque provenienti da insediamenti industriali aventi caratteristiche meno restrittive rispetto ai limiti di accettabilità di cui alla citata Tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. a condizione che lo stesso non crei pregiudizio al processo depurativo e che l'effluente terminale dello stesso risulti, comunque, conforme ai limiti fissati dalla relativa autorizzazione allo scarico e che non si determini inquinamento anche temporaneo o comunque pregiudizio per la salute pubblica.

3. L'autorizzazione allo scarico di cui ai commi precedenti è subordinata, altresì, alla sottoscrizione di una convenzione con il Sub-Ato/Comuni che, in conformità all'autorizzazione stessa, riporti, la tipologia dello scarico, la quantità massima giornaliera di reflujo ammesso in pubblica fognatura, la quantità massima annua, gli analiti autorizzati in deroga, i limiti derogati, la quantità e la tipologia degli autocontrolli da prescrivere all'impresa autorizzata e la tariffa da applicare in conformità ai criteri definiti nel successivo articolo 112 comma 4.

4. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi classificati domestici, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività industriale.

5. Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico-sanitarie del corso idrico ricettore.

Art. 101. - Divieto di diluizione degli scarichi

1. Non è ammessa la diluizione di acque tecnologiche con acque bianche appositamente prelevate o di raffreddamento, al fine di favorire il raggiungimento dei limiti di accettabilità prima dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 102. - Modalità di presentazione del progetto e autorizzazione allo scarico

1. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione allo scarico i titolari di insediamenti industriali devono presentare al Sub-Ato/Comuni, apposita richiesta redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 125, della parte III, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria a valutare l'ammissibilità dello scarico stesso e l'idoneità delle opere di allacciamento da realizzare, oltreché l'idoneità degli impianti di bilanciamento e/o pretrattamento e dei sistemi di misura delle portate e di campionamento degli scarichi, prescritti a insindacabile giudizio del Sub-Ato/Comuni o su indicazione del soggetto gestore dell'impianto di trattamento, in relazione alla tipologia di depurazione presente al termine della rete fognaria di competenza.

2. Copia degli elaborati progettuali deve essere inviata anche al Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'USL della Valle d'Aosta, ai fini dell'ottenimento del prescritto parere.

3. In considerazione del fatto che l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali è successiva alla realizzazione dell'impianto di trattamento, il Sub-Ato/Comuni approvano i progetti e rilasciano la concessione o l'autorizzazione edilizia.

4. Il Sub-Ato/Comuni, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere, rilasciano l'autorizzazione allo scarico in forma provvisoria per il tempo necessario all'attivazione dello stesso e alla verifica analitica della qualità dello stesso, anche al fine di verificare la corretta funzionalità del sistema di trattamento o pretrattamento prescritto.

5. L'atto di autorizzazione provvisorio fissa i termini e le modalità di attivazione dello scarico e di esecuzione delle analisi che devono essere richieste a cura e spese dell'impresa all'ARPA della Valle d'Aosta.

6. Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate dall'ARPA, e previo parere favorevole della struttura competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, il Sub-Ato/Comuni rilasciano l'autorizzazione allo scarico definitivo.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico comportano l'applicazione delle misure stabilite dall'articolo 130, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, oltreché l'eventuale applicazione delle sanzioni fissate dal Titolo V, capo I, della citata parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

8. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante ne assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

9. L'autorizzazione allo scarico decade automaticamente nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico stesso.

10. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, il soggetto interessato che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 103. - Elaborati di progetto e domanda di allacciamento e scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature degli insediamenti industriali che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 4 copie:

- estratto catastale;
- progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche del refluo e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta (allegando eventuali certificati analitici, bolle di accompagnamento per lo smaltimento dei fanghi, copia negli ultimi tre anni della denuncia annuale dei consumi di acqua distinti per tipologia di approvvigionamento e dei relativi scarichi);
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione di criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e valutazioni igienico-sanitarie, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero di addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero, e qualitative dello scarico, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;

- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo devono essere indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati;
- la dichiarazione che lo scarico non è assoggettato alla disciplina dell'articolo 108, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.

Il Sub-Ato/Comuni, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, hanno la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione e' sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

2. Nel caso di domande di autorizzazione di scarico di reflui in applicazione dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 88/91, oltre ai dati sopra richiesti, devono essere chiaramente individuati i parametri per i quali si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla Tabella 3, parte fognatura, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.; in particolare devono essere indicate, le concentrazioni medie e massime degli inquinanti presunti, intendendosi le massime come le concentrazioni limiti per la eventuale concessione in deroga dell'autorizzazione allo scarico; devono essere riportate la portata istantanea massima, la portata oraria media e massima, la portata giornaliera e annuale e le eventuali variazioni stagionali; inoltre deve essere definita la potenzialità media e massima in abitanti equivalenti assumendo 130 g COD/gg per abitante equivalente.

Art. 104. - UtENZE industriali già allacciate

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V, Capo I, della parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., i titolari di utenze industriali già allacciate alla pubblica fognatura devono dimostrare il possesso della prescritta autorizzazione allo scarico, rilasciata dall'ente già competente prima dell'attivazione del Sub-Ato. Fermo restando la sospensione dello scarico e la comunicazione al soggetto competente al controllo ufficiale del fatto, l'impresa deve presentare al Sub-Ato richiesta di nuova autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dal Sub-Ato stesso, secondo le modalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 105. - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti domestici, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti domestici, dovranno essere conformi alle norme di cui al Titolo XI.

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività industriali dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

5. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette con giunti di chiusura a perfetta tenuta; i cambiamenti di direzione e le diramazioni dovranno essere realizzate con pezzi speciali.
6. I materiali impiegati, i giunti di chiusura, i pezzi speciali, nonché le modalità di posa dovranno essere conformi alle norme UNI EN.
7. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
8. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
9. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
10. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.
11. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.
12. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al relativo collettore.


Art. 106. - Impianti di pretrattamento e/o bilanciamento

1. Il Sub-Ato/Comuni possono subordinare l'accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti industriali all'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o alla realizzazione di impianti di bilanciamento delle portate idriche al fine di regolare l'immissione degli scarichi, dimensionati tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto di depurazione terminale a servizio dei diversi tratti fognari. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente, il quale ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
2. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 103; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Sub-Ato/Comuni.
3. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Sub-Ato/Comuni i quali, sentito il gestore tecnico dell'impianto terminale di depurazione, hanno la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
4. Il Sub-Ato/Comuni hanno facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, anche avvalendosi a tale fine del gestore tecnico dell'impianto di trattamento terminale a servizio della rete fognaria.

Art. 107. - Misure quali-quantitative degli scarichi

1. Il Sub-Ato/Comuni, in considerazione della tipologia di scarico, hanno la facoltà di imporre all'utente, con spese a suo carico, l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misura e registrazione delle portate e di campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità degli scarichi industriali; in tal caso il volume scaricato e' commisurato a quello indicato dallo strumento di misura.

2. Il Sub-Ato/Comuni in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissano tutti i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i..



TITOLO XIII – SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art. 108. - Autorizzazione allo scarico

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui di origine domestica e industriale non recapitanti in pubblica fognatura è di competenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO XIV – CONTROLLI

Art. 109. - Controllo e misurazione degli scarichi

1. Fermo restando l'obbligo dell'esecuzione degli autocontrolli allo scarico in pubblica fognatura da parte del titolare dell'autorizzazione, secondo le modalità e le procedure stabilite nell'atto autorizzativo, l'Autorità di Sub-Ato/Comuni, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

2. L'Autorità di Sub-Ato/Comuni organizza un adeguato servizio di controllo, anche avvalendosi del soggetto incaricato della gestione tecnica dell'impianto di depurazione terminale.

3. Il soggetto incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

4. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dall'Autorità di Sub-Ato/Comuni.

5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

6. Qualora, a seguito dei controlli documentali o tecnici, il Sub-Ato/Comuni rilevi il mancato rispetto di prescrizioni autorizzative, oltre all'assunzione dei provvedimenti riportati al successivo comma 7, segnala all'Autorità di controllo ufficiale (Corpo forestale della Valle d'Aosta) le infrazioni rilevate.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Sub-Ato/Comuni provvedono secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida ed alla sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, con contestuale segnalazione alle autorità competenti, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte.

Art. 110. - Disposizioni particolari inerenti il controllo degli scarichi industriali

1. Gli scarichi devono essere resi accessibili, per il campionamento da parte del Sub-Ato/Comuni o da soggetti da questi incaricati, nel punto idoneo per la misurazione.

2. Durante i controlli di cui all'articolo precedente, potrà essere eseguito il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa. Un rappresentante dell'impresa ha diritto di assistere al prelievo.

3. Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

4. Tale campione sarà suddiviso in tre recipienti adeguatamente sigillati, uno dei quali verrà consegnata al titolare dello scarico, il secondo sarà avviato all'analisi, mentre il terzo sarà conservato dall'Autorità di Sub-Ato/Comuni a disposizione per eventuali revisioni.

5. Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati nel rispetto della vigente normativa e secondo le procedure indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sub-Ato/Comuni.

6. Per tutte le operazioni effettuate, dovrà essere redatto apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, nel quale si indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia.

7. Nel caso in cui il titolare dello scarico, nella propria analisi, abbia ottenuto un esito significativamente diverso da quello risultante all'Autorità di Sub-Ato/Comuni, potrà richiedere alla stessa la revisione dell'analisi, da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato.

8. La revisione verrà effettuata inviando il recipiente di confronto al laboratorio di analisi terzo, operante in qualità e individuato in modo concordato, le cui risultanze di analisi verranno ritenute definitive.

9 Le risultanze di controlli effettuati dall'Autorità di Sub-Ato/Comuni che non risultino conformi ai limiti allo scarico fissati in sede di autorizzazione dovranno essere in ogni caso inviati all'Autorità competente.

Art. 111. - Installazione di strumenti di misura e controllo, rilevazione dei consumi idrici

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i. e alla parte III, Sezione III, del decreto legislativo n. 152/2006, e s.m.i., nonché delle disposizioni legislative e pianificatorie della regione, tutti gli insediamenti domestici ed industriali che provvedono in tutto o in parte autonomamente all'approvvigionamento idrico o sono serviti in tutto o in parte da una rete acquedottistica privata, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Le utenze di cui al comma 1, installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dal Sub-Ato/Comuni. Tali strumenti vengono sigillati a cura del Sub-Ato/Comuni stessi, i quali hanno comunque sempre il diritto di accedere a detti strumenti per le verifiche ed i controlli.

3. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente all'Autorità di Sub-Ato/Comuni guasti e blocchi.

4. In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione all'Autorità di Sub-Ato/Comuni. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

5. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Sub-Ato/Comuni di accertare e quantificare tali usi.

6. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Sub-Ato/Comuni entro trenta giorni.

TITOLO XV – DISCIPLINA TARIFFARIA E PAGAMENTI

Art. 112. - Tariffe del servizio di fognatura e depurazione

1. La tariffa di fognatura e depurazione è determinata dall'Autorità di Sub-Ato/Comuni sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n.27 e s.m.i.. e sulla base di quanto previsto nella Delibera di Giunta Regionale n.4149 del 2/12/2005 : " Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato"
2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 107 comma 1 ed all'articolo 111 comma 5, al fine della determinazione della quota tariffaria del servizio di fognatura e di depurazione, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
3. In merito alla determinazione dei volumi si applicano nei casi previsti le disposizioni transitorie per l'addebito dei consumi contenute nel precedente articolo 58 della parte B.
4. Il Sub-Ato/Comuni determinano, altresì, sulla base dei criteri definiti dall'ATO regionale, la tariffa da adottare per le utenze industriali, articolata in un corrispettivo fisso, una componente tariffaria relativa al servizio di fognatura ed una componente tariffaria relativa al servizio di depurazione. In attesa della definizione dei criteri da parte dell'ATO regionale, ai fini della determinazione della tariffa di depurazione, saranno assunti a base di calcolo il carico inquinante medio più rappresentativo, quale ad esempio il valore del COD e/o di altri parametri significativi del refluo.

Art. 113. - Fatturazione

Per quanto riguarda la fatturazione del servizio di fognatura e depurazione, si rimanda ai contenuti degli articoli 47 e 48 della parte B.

Art. 114. - Oneri e spese di istruttoria

1. Le spese inerenti i rilievi, i controlli, i sopralluoghi, nonché i pareri tecnici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sono a carico del titolare dello scarico e sono definite anno per anno, per le varie casistiche, con apposito provvedimento del Sub-Ato /Comuni.

TITOLO XVI– SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 115. - Sanzioni penali ed amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dal Titolo V, capo I, della parte III, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento è punita con le sanzioni specifiche previste dal presente Regolamento riportate nel prospetto che, in allegato, forma parte integrante del presente Regolamento (allegato C).

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO XVII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 116. - Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento acque reflue urbane

1. È vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

Art. 117. - Norme transitorie

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, il Sub-Ato/Comuni, su specifica richiesta dell'utenza interessata, possono emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.

Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

D. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO - ALLEGATI

ALLEGATO A

Sanzioni

Descrizione	Importo
Usi impropri e rivendita dell'acqua	Da 250,00 a 500,00 Euro
Prelievi abusivi	Da 1.000,00 a 5.000,00 Euro
Manomissione degli impianti del Sub-Ato/ Comuni e/o sigilli contatori	Da 2.500,00 a 5.000,00 Euro
Mancata lettura del contatore o mancata comunicazione di autolettura sostitutiva	Da 30,00 a 100,00 Euro

E. DISCIPLINA DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE -ALLEGATI

ALLEGATO B

Elenco impianti di depurazione:

_____ ;
_____ ;
_____ ;

ALLEGATO C

Sanzioni

Descrizione	Importo
Manomissione degli impianti di fognatura del Sub-Ato/Comuni	Da 2.500,00 a 5.000,00 Euro
Estensione dei propri allacciamenti ad altri soggetti senza autorizzazione	Da 100,00 a 1.000,00 Euro
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	Da 50,00 a 500,00 Euro